

### REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ITALO

**EVIO** 

**ANTONIO** 

SENTENZA

SEZIONE 4

**Presidente** 

Relatore

Giudice

21/05/2012

SEZIONE

REG.GENERALE

N° 1431/10

UDIENZA DEL

N° 4

ore 09:00

**SENTENZA** 

PRONUNCIATA IL:

2 1 MAG. 2012

**DEPOSITATA IN** SEGRETERIA IL

6 6 I U. 2012

II Segretario

ha emesso la seguente

DI PARMA

CAVANI

LARINI

**FERRARIO** 

riunita con l'intervento dei Signori:

- sul ricorso nº 1431/10 depositato il 30/11/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº 1337 I.C.I. 2008 contro PARMA GESTIONE ENTRATE SPA TRUST DONAGEMMA GIUSEPPE STRADA BASSA DEI FOLLI 7 43100 PARMA PR

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

difeso da:

DONAGEMMA ANTONIO VIA MANSFIELD 1/C 43100 PARMA PR

proposto dal ricorrente:

TRUST DONAGEMMA GIUSEPPE STRADA BASSA DEI FOLLI 7 43100 PARMA PR

difeso da:

DONAGEMMA ANTONIO VIA MANSFIELD 1/C 43100 PARMA PR



# RGR n. 1431/10 (TRUST Donagemma- ICI PR)

#### RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Il Trust Donagemma Giuseppe, come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1337 del 05/08/20010 emesso da Parma Gestione entrate spa, per il recupero dell'imposta comunale ICI relativa al periodo di imposta 2008, avviso richiedente il pagamento di imposta, sanzioni ed interessi per complessivi € 760,00=.

L'avviso, notificato al Trust Donagemma in data 27/08/2010, riguarda l'imposta da pagarsi per l'immobile abitativo usato dal trust come sua esclusiva abitazione.

Il ricorrente ricorre precisando:

- --- doversi ritenere illegittimo l'avviso qui impugnato per carenza di motivazione mancando lo stesso dell'esplicita chiara e precisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la sua emissione
- --- la finalità di questo trust è quella di garantire al disponente , in quanto soggetto interdetto, la protezione e la gestione dei beni dello stesso
- --- ci si trova dunque in presenza di una tipica finalità assistenziale ragione per cui si contesta che il trust abbia soggettività passiva ai fini ICI
- --- il trust Donagemma vive nell'unico immobile in cui ha la residenza ragione per cui a questo spetta l'agevolazione prima casa anche per quanto stabilito in merito all'esenzione Ici dall'art. 7 lett. i) del DLgs 504/92
- --- al Donagemma, anche prima che l'immobile fosse conferito nel trust, era stata riconosciuta l'esenzione dall'ICI
- --- trattandosi di un trust con finalità ed obbiettivo necessariamente assistenziale , allo stesso spetta il riconoscimento dell'esenzione
- --- le memorie di parte resistente del 4 Maggio 2012 non possono essere considerate, ai fini decisori, in quanto tardivamente proposte

per quanto sopra e per quanto meglio esposto nel ricorso viene chiesto l'accoglimento con conseguente annullamento dell'avviso qui impugnato, il tutto con vittoria di spese ed onorari.

Parma Gestione Entrate spa, parte resistente come da memoria in atti, contesta e precisa :

- --- non esistere carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato in quanto lo stesso è stato motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato; lo stesso avviso ha messo in condizione il contribuente di proporre ricorso.
- --- non esistere carenza di soggettività passiva in capo al trust ; la titolarità in capo al trust è solo funzionale alla gestione del bene

- --- dalla lettura della visura storica del bene si evince come lo stesso sia stato trasferito al trust in piena proprietà risultando quindi il trust soggetto passivo dell'imposta ICI
- --- l'immobile, costituto da abitazione ed autorimessa non può essere ritenuto esente ICI in quanto l'immobile non risulta far parte di ente avente finalità assistenziale; dalla lettura dell'atto istitutivo del Trust si evince come il fine sia il conseguimento della miglior gestione del patrimonio nell'interesse del disponente al fine della sua trasmissione ai beneficiari come oltre individuati --- va inoltre segnalato come l'immobile sia stato sempre ritenuto esente ICI in quanto abitazione principale, ma che l'avviso di accertamento è stato emesso solo dopo che l'immobile è stato alienato al trust

per quanto sopra e per quanto meglio esposto nella propria memoria, Parma Gestione Entrate chide il rigetto del ricorso di parte con vittoria di spese ed onorari.

#### **OSSERVA**

## Il ricorso non merita accoglimento.

Non può essere condivisa la richiesta di carenza di motivazione dell'atto impugnato, in quanto in esso esiste chiara e precisa motivazione che lo ha originato; la stessa testualmente recita " Omesso ovvero parziale pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2008 in relazione agli elementi forniti in denuncia, ai versamenti eseguiti e alle informazioni desunte dal sistema informatico del Ministero delle Finanze"; nella pagina seguente vengono indicati i dati identificanti l'immobile, la località ed il periodo di imposta con % di possesso ecc.

Non esistere carenza di soggettività passiva, in capo al Trust . Dalla analisi della visura storica, in atti, risulta che il bene è stato trasferito al trust in piena proprietà e quindi lo stesso bene risulta soggetto passivo di imposta ICI anche perché è condivisibile l'affermazione di parte resistente che afferma " la titolarità in capo al Trust è solo funzionale alla gestione del bene " .

Non può neppure essere accolta la richiesta di riconoscimento esenzione ICI ex art. 7 lettera i) del DLgs 504/92 in quanto la categoria dell'immobile "A/2" non è stata variata quando il bene è passato al Trust; va segnalato come il bene possa essere ritenuto esente ICI solo ed esclusivamente quando lo stesso viene conferito ad un ente (trust) con finalità assistenziali.

Nel nostro caso nessuna prova è stata fornita da parte ricorrente circa la finalità non lucrativa del trust e le eventuali sue finalità sociali, infatti dalla lettura dell'atto costitutivo del trust all'art. 2 testualmente si legge "Lo scopo del Trust Donagemma Giuseppe è il conseguimento della miglior gestione del patrimonio del Trust nell'interesse del Disponente al fine della sua trasmissione ai beneficiari come oltre individuati, in esecuzione anche delle volontà espresse dal signor Donagemma Pietro, come sopra allegate al presente atto. "; quanto scritto dimostra come non sia

possibile ravvedere quanto richiesto dalla norma di legge ossia " la finalità esclusivamente assistenziale " .

Questo Collegio, per le argomentazioni sopra svolte e per quanto letto negli atti, non può che respingere il ricorso proposto .

Le spese seguono la soccombenza per cui la parte ricorrente viene condannata al pagamento delle stesse, a favore di Parma Gestione Entrate spa, nella misura di € 500,00= oltre ad accessori come per legge se ed in quanto dovuti.

#### PER QUESTI MOTIVI

--- respinge il ricorso

--- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, in favore della parte resistente, nella misura di € 500,00=oltre ad accessori come per legge se ed in quanto dovuti

